

REGOLAMENTO (CEE) N. 3849/88 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 1988**

che modifica il regolamento (CEE) n. 3102/88 e che porta a 365 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la vendita di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3102/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3443/88⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per la vendita di 350 000 t di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 365 000 t il quantita-

tivo di frumento tenero posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3102/88 i termini « di 350 000 t » sono sostituiti dai termini « di 365 000 t ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1988.

Per la Commissione

FRANS ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 302 del 5. 11. 1988, pag. 19.